



COMUNE DI PRAY

Provincia di BIELLA

ORDINANZA

**N. _1703_ DEL
11/04/2023**

OGGETTO:

ORDINANZA PER IL RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE _ REITERAZIONE CON MODIFICHE ALLE ORDINANZE N. 1671/2022, n. 1690/2022 e n. 1696/2023 PER SITUAZIONE DI ECCEZIONALE ED URGENTE NECESSITA' DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

RICHIAMATE le ordinanze di risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo di acqua potabile n. 1671 del 18/07/2022, n. 1690 del 02/11/2022 e n. 1696 del 16/02/2023;

EVIDENZIATO che le cause che hanno reso necessarie le adozioni dei succitati provvedimenti sono state le richieste pervenute dalle società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. gestore del servizio idrico di questo Comune, motivate dalla grave carenza idrica relativa alle fonti d'approvvigionamento;

RIMARCATO che il perdurare della siccità ha ulteriormente ridotto in modo sensibile la portata delle sorgenti che alimentano l'acquedotto comunale;

ATTESO la grave carenza idrica relativa alle fonti d'approvvigionamento è ancora attuale e che il protrarsi del periodo di scarse precipitazioni sta rendendo necessario approvvigionare, ormai da alcune settimane, con autocisterne per uso alimentare alcuni serbatoi di stoccaggio ed accumulo di acqua potabile, richiedendo l'estensione al restringimento di utilizzo idrico ai soli fabbisogni primari su tutto il territorio gestito dallo stesso Co.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.;

RICHIAMATI:

-il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)" e l'art. 144 (tutela e uso delle risorse idriche) secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;

-il DPCM 04.06.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" specificatamente il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

-l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia;

RITENUTA quindi necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, con decorrenza immediata, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile, prelevata dagli acquedotti pubblici, per tutti gli usi che non siano riconducibili al consumo umano o ad attività imprenditoriali, ossia è fatto divieto di:

- irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio di veicoli privati;
- il lavaggio di pannelli costituenti impianti fotovoltaici o per produzione acqua calda uso sanitario;
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

INVITA

altresi la popolazione di tutto il territorio comunale ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini

AVVERTE

- CHE nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia;
 - CHE L'INOSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTERA' L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ai sensi della Legge 689/1981
- CHE all'atto della contestazione, i trasgressori che non cesseranno i comportamenti scorretti, a seguito di specifico invito formulato dagli organi di vigilanza, saranno puniti ai sensi dell'articolo 650 c.p.

DISPONE

Qualora dovesse aggravarsi ulteriormente la crisi idrica, l'Amministrazione potrà estendere i presenti divieti anche alle reti idriche private.

L'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.);

L'affissione della presente all'Albo Pretorio Comunale;

L'invio della presente al Cordar Valsesia, Prefettura di Biella, Stazioni Carabinieri Coggiola, per opportuna conoscenza;

La presente ha validità sino al 31/12/2023; in alternativa al termine della criticità idrica che sarà comunicata alla popolazione con apposito atto di revoca.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pray, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. N. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e, nei termini e modi previsti dal successivo D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 o ricorso Straordinario al Capo dello Stato/Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

per Il Sindaco
Il Vice Sindaco

FINA Marcella



Marcella